

DELIBERA N. 11 DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 21.04.2022
CONSULENZA LEGALE GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE ANNO 2022

Il Consiglio Direttivo,

visto il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. – Codice dei Contratti Pubblici;

visto il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 e modificato dal D.L. 77/2021;

viste le Linee Guida n. 4 intitolate *“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”* aggiornate al D. Lgs. n. 56/2017 con delibera n. 2016 del Consiglio dell’Anac in data 1° marzo 2018 e aggiornate al D.L. 32/2019 convertito con L. 55/2019 con delibera Del Consiglio Anac n. 636 del 10 luglio 2019, per quanto applicabili;

considerato che l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici;

considerato che nella procedura di affidamento diretto, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

Rilevata la necessità di stipulare un contratto di consulenza Legale a seguito dei nuovi e numerosi adempimenti amministrativi a cui gli Ordini sono stati assoggettati;

Rilevata la necessità di procedere urgentemente all’affidamento dell’incarico di assistenza giudiziale a fronte del ricorso presentato dal Dr. Pellicciari Luigi;

Visto il preventivo del 12/04/2022 proposto dallo Studio Legale Chierici **(allegato n. 6 di n. 1 pagina)**;

considerata la particolare natura del contratto e l’elevata e comprovata specializzazione dello studio Legale Chierici in materia amministrativa e sanitaria, nonché l’entità del corrispettivo richiesto annualmente che risulta coerente anche in base alle indagini di mercato effettuate;

rilevato che è possibile procedere ad affidamento diretto per forniture e servizi fino all’importo di € 139.000,00 IVA esclusa, ai sensi dell’art.1, comma 2, lett.a) del D. L. 76/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 e modificato dall’art. 52 del D. L. 77/2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31 maggio 2021 ed entrato in vigore il 1° giugno 2021; ritenuto contrario al principio di proporzionalità, economicità e tempestività dell’azione amministrativa, in considerazione del valore del contratto, lo svolgimento di ulteriori indagini di mercato;

considerato il modico valore del contratto, la natura delle prestazioni e le esigenze di semplificazione amministrativa, che rendono superflua la richiesta di cauzione provvisoria e cauzione definitiva;

acquisite le dichiarazioni dei fornitori in merito al possesso dei requisiti richiesti ed effettuate le verifiche richieste dalle linee guida Anac n. 4 del 26.10.2016, aggiornate in data 01.03.2018, con riferimento agli affidamenti diretti di importo inferiore ad €. 40.000,00;

considerato che per espressa previsione dell’art.32, comma 10, lett.b) del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di stand still per la stipula del contratto;

preso atto che in applicazione del principio di proporzionalità di cui all'art. 30 del D. Lgs. 50/2016, le norme che regolano le procedure di affidamento devono essere proporzionate al valore dell'appalto e al tipo di interesse perseguito,

considerato, inoltre, che lo stipulando contratto con lo Studio Legale conterrà, in ogni caso, la seguente clausola: *“In caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti autodichiarati, ovvero in caso di violazione degli obblighi previsti dal Codice di Comportamento dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Modena, il contratto di acquisto si intenderà risolto di diritto ed il corrispettivo pattuito sarà pagato solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta. La stazione appaltante procederà, altresì, all’applicazione della penale del 10% del valore del contratto”*;

considerato che è stata verificata la capienza sui conti di bilancio delle spese presunte;

DELIBERA

l'affidamento diretto allo Studio Legale Chierici del contratto di “Consulenza legale giudiziale e stragiudiziale anno 2022”, descritto al preventivo al 12.04.2022, autorizzando la richiesta di CIG per l'importo di €. 10.000,00. La spesa graverà sulla conto di bilancio 11 003 0008 “Tenuta libri paga e, onorari a terzi”.

I contratti avranno la forma di scrittura privata, sottoscritta digitalmente, e recheranno le clausole prescritte per la tracciabilità dei flussi finanziari.

Riveste il ruolo di RUP il Tesoriere, Dott.ssa Cuoghi Marcella.